



COMUNE DI VOGHERA
PROVINCIA DI PAVIA

REGOLAMENTO
PER COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO
DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Approvato con deliberazione C.C. n. 117 del 21.12.1993
e modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 31.1.1995 e
n. 45 del 18.5.1995

ART. 1 - COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Le Commissioni consiliari permanenti di cui al 1° comma dell'art. 12 dello Statuto Comunale sono così composte:

- Presidente - Eletto dal Consiglio Comunale
- Componenti, designati dai gruppi consiliari:
 - 1 rappresentante di ogni gruppo consiliare
 - 2 rappresentanti del gruppo consiliare della lista di maggioranza, ovvero, nel caso di più liste o più gruppi di maggioranza, un rappresentante per ogni lista o gruppo.

I capigruppo consiliari sono tenuti a comunicare alla Segreteria Generale del Comune i nominativi dei rappresentanti del proprio gruppo in ciascuna Commissione entro dieci giorni dalla nomina, da parte del Consiglio, dei Presidenti.

E' data facoltà ai Capigruppo di designare anche dei componenti supplenti.

Tutti i componenti devono essere Consiglieri comunali.

ART. 2 - ELEZIONE DEL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente, eletto dalla Commissione stessa nel corso della sua prima adunanza, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente la presidenza della seduta è assunta dal Consigliere anziano (intendendosi per tale, tra i presenti, il Consigliere che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 72, 4° comma, del D.P.R. 16.5.1960, n. 570).

ART. 3 - CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE SEDUTE

Il Presidente convoca la Commissione, predispose il calendario dei lavori e l'ordine del giorno delle adunanze.

Le Commissioni possono essere convocate in via straordinaria anche su richiesta motivata di almeno tre componenti, in tal caso il Presidente è tenuto a convocare la Commissione in un termine non superiore a dieci giorni dalla richiesta.

Le convocazioni delle Commissioni, con il relativo ordine del giorno, vanno trasmesse contemporaneamente ai Commissari, ai Capigruppo consiliari, al Sindaco, agli Assessori competenti ed al Segretario Generale, almeno ventiquattro ore prima dell'inizio della seduta.

Solo in casi eccezionali le Commissioni possono riunirsi nello stesso giorno in cui è convocato il Consiglio Comunale e, in tal caso, i lavori della Commissione devono terminare prima dell'inizio del Consiglio.

Le Commissioni non possono in ogni caso funzionare contemporaneamente.

La presenza del numero legale è accertata dal Presidente all'inizio di ogni seduta.

Per la validità delle sedute è comunque richiesta anche la presenza di almeno un componente di minoranza.

ART. 4 - RAPPRESENTANZA DEI COMPONENTI

Ai fini del computo del numero legale per la validità delle sedute e dell'espressione del voto sulle proposte e sugli affari assegnati alle Commissioni ogni componente rappresenta un numero pari a quello dei Consiglieri del gruppo rappresentato presenti in Consiglio.

Il Presidente non ha diritto di voto.

ART. 5 - SEDUTE DELLE COMMISSIONI

Se un componente non partecipa ad una seduta, gli argomenti in essa trattati si considerano egualmente noti, ai fini della discussione in Consiglio.

ART. 6 - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

Su invito del Presidente o su richiesta di almeno 2 componenti:

- a. possono essere invitati alle sedute una rappresentanza dei Consigli di Circoscrizione, una rappresentanza degli Amministratori di Enti e Aziende Comunali e di Società a partecipazione comunale;
- b. possono partecipare alle sedute tecnici, funzionari ed esperti anche estranei, aventi comunque un rapporto con l'Amministrazione comunale attinente l'argomento da trattare.

Per l'esame di argomenti di particolare complessità i componenti della Commissione possono farsi assistere da un tecnico di fiducia.

ART. 7 - SERVIZIO DI SEGRETERIA

Il servizio di segreteria di ciascuna Commissione viene svolto da un dipendente assegnato alla Commissione stessa, designato dal Segretario Generale.

Lo stesso redige il verbale delle adunanze in forma sommaria, riportando il parere conclusivo della Commissione su ciascun argomento esaminato e le dichiarazioni dei Commissari per le quali sia richiesta la verbalizzazione.

Su richiesta del Presidente, provvede inoltre alle altre incombenze connesse al funzionamento ed al lavoro della Commissione.

Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione e trasmesso tempestivamente in copia al Sindaco, ai Capigruppo e a tutti i Commissari.

Ciscun Consigliere ha diritto di prendere visione e di ottenere copia dei verbali delle Commissioni.

ART. 8 - RIUNIONI CONGIUNTE E RICHIESTA DI PARERE AD ALTRE COMMISSIONI

Nel caso di proposta riguardante materie di competenza di più Commissioni o nel caso di dubbia competenza, il Sindaco rimette la proposta alla Commissione di competenza prevalente o a più Commissioni e può anche promuovere la riunione congiunta di più Commissioni.

Ciascuna Commissione, prima di procedere all'esame di questioni e proposte ad essa attribuite, potrà richiedere il parere di altra Commissione.

ART.9 - LAVORI

Le Commissioni si esprimono con voto espresso in forma palese.

I pareri dissenzienti rispetto a quello approvato dalla Commissione possono essere presentati in Consiglio comunale.

ART. 10 - APPROVAZIONE PARERI

Ferme restando le competenze attribuite alle Commissioni dallo Statuto, è demandato al Sindaco di disporre quali provvedimenti, di competenza del Consiglio comunale, debbano essere preventivamente sottoposti al parere delle Commissioni.

Le Commissioni, convocate con urgenza dal Presidente, si esprimono sulle proposte loro assegnate entro il termine di giorni quindici decorrenti dalla data di 1^a convocazione.

Il Sindaco, su richiesta del Presidente, può prorogare il termine di altri dieci giorni.

Trascorso il termine il Consiglio Comunale può esaminare la proposta prescindendo dal parere della Commissione.

In casi di particolare urgenza il Sindaco può abbreviare sino a tre giorni il termine di cui al 2° comma.